



CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

(Provincia di Brindisi)

Associazione Italiana Bibliotecari
c.a. Egregio Presidente, dott.sa Margherita Rubino
puglia@pug.aib.it
margheritarubino57@gmail.com

e.p.c.
Al Sindaco, avv. Antonello Denuzzo
SEDE

Oggetto: riscontro Vs. nota avente ad oggetto “gara d'appalto per l'affidamento di attività e servizi a supporto della biblioteca comunale di Francavilla Fontana: richiesta di chiarimenti”

In riscontro all'oggettivata richiesta di chiarimenti sono con la presente a precisare quanto segue.

La clausola di imponibile di manodopera rappresenta una particolare **condizione di esecuzione dell'appalto** che trova fondamento giuridico nel combinato disposto normativo di cui agli **artt. 30, comma 1, e 100 del D.lgs. 50/2016** (ex art. 69 del D.lgs. 163/2006).

Secondo il consolidato orientamento espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Avcp) il vincolo che la pubblica amministrazione può discrezionalmente imporre nelle condizioni di esecuzione dei bandi pubblici ex art. 69 del d.lgs. n. 163/2006 (oggi art. 100 del D.lgs. 50/2016) incontra un limite di **compatibilità con l'organizzazione dell'impresa subentrante** (cfr. ex plurimis Avcp, delibera n. 714 del 28 giugno 2016).

In linea con l'evocato limite di compatibilità, l'art. 10, comma 3, del capitolato speciale d'appalto approvato da questa Amministrazione prevede che l'assunzione *della unità di personale di cui al comma 1, lett. b, dovrà essere effettuata attingendo.... da un bacino di persone individuate dal Comune di Francavilla Fontana solo se possibile*.

Nello stesso senso, l'avviso pubblico rivolto ai cittadini interessati all'assunzione, tramite clausola di “*imponibile di manodopera*”, nell'ambito dei servizi a supporto della biblioteca comunale (approvato dallo scrivente Ufficio con determinazione n. 120/2020) prevede espressamente che “*la scelta fra i vari candidati... sarà di esclusivo appannaggio dell'impresa appaltatrice, che sarà libera di non attingere dal suddetto bacino di lavoratori laddove nessuno dei potenziali candidati sia in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnica a svolgere le relative mansioni di lavoro*”.

Tanto basta per fugare ogni dubbio in ordine all'asserita violazione dei principi, di matrice comunitaria e costituzionale, della *libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza*.

Quanto alla presunta illegittimità del requisito della "*residenza*" in capo all'unità lavorativa da assumere, inserito nelle condizioni di esecuzione dell'appalto, mi preme evidenziare che proprio l'Avcp ha sancito la **compatibilità con il diritto comunitario della clausola di "imponibile" che preveda l'obbligo per l'impresa che si aggiudichi una gara di reperire prioritariamente manodopera e maestranze locali** (cfr. Avcp, parere n. AG 39/13 del 18 luglio 2013).

In disparte quanto testé rilevato, **nel caso di specie l'imposizione del requisito in parola si giustifica peraltro in ragione dello specifico obiettivo che la menzionata clausola si prefigge**, ossia la ricollocazione lavorativa di alcune categorie di soggetti, fra i quali sono annoverati, solo per fare un esempio, il più significativo, *i cittadini che beneficiano dell'assistenza economica dell'Amministrazione comunale*.

Ebbene, appartengono a questa categoria **esclusivamente** i soggetti che hanno la **residenza in questo Comune** e che, in quanto tali, possono beneficiare di contributi economici legati a particolari condizioni di disagio socio – economico (nessuna erogazione in danaro di natura assistenziale è ovviamente ammissibile in favore di cittadini non residenti).

La clausola di imponibile così configurata non ha, pertanto, un carattere irragionevolmente discriminatorio, essendo semmai preordinata al raggiungimento di un duplice, meritorio obiettivo:

- 1) fornire un aiuto concreto, in termini di opportunità lavorative, ai cittadini che versano in una situazione di difficoltà economico-sociale;
- 2) liberare l'ente comunale dal relativo onere di assistenza economica.

Circa la ritenuta incongruità dell'importo a base di gara, faccio notare che lo stesso è **più che sufficiente a coprire il costo delle attività previste nel capitolato (vd. art. 2) per il numero delle ore considerate (30 settimanali) e che tali attività si risolvono in prestazioni di supporto ai servizi bibliotecari svolti da personale comunale, senz'altro compatibili con i requisiti professionali di un "aiuto bibliotecario", requisiti che sono dettagliatamente previsti nella contrattazione di categoria e che non era, pertanto, necessario esplicitare nel bando.**

Nella speranza di aver fornito i richiesti chiarimenti, porgo i più cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Area VI

Dott. Marco Lesto

